



il Patronato della CGIL

Sede Centrale

Area delle Politiche dei diritti e del benessere

00198 Roma - Via Giovanni Paisiello 43
Telefono 06-855631 - Fax 06-85563268

Internet : <http://www.inca.it>

E-mail : politiche-previdenziali@inca.it

Roma 22.4. 2015
Prot. n. 46

Ai Coordinatori Regionali INCA
Ai Direttori Compr.li INCA
Agli Uffici zona INCA
Agli Uffici INCA all'Estero
Al Dip. Politiche Sociali CGIL

LORO SEDI

Allegati: n. 1

**OGGETTO: Art. 1, commi da 707 a 709 della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015).
Importo massimo complessivo del trattamento pensionistico per i
soggetti con almeno 18 anni di contributi al 1995. Circolare Inps n. 74
del 10.4.2015.**

Care compagne e cari compagni,

con circolare Inca n. 3 del 20/1/2015, nel fare una prima illustrazione delle novità previdenziali contenute nella legge di stabilità per l'anno 2015, abbiamo fornito anche delle prime indicazioni in merito alle modifiche in materia di calcolo dei trattamenti pensionistici previsti dall'art. 1, comma 707 della citata legge.

Con la presente nota ritorniamo sul tema dopo le istruzioni per l'applicazione della normativa in argomento fornite dall'Inps con circolare n. 74 del 10/4/2015.

L'art. 1, comma 707, della legge 190/2014, con lo scopo di limitare l'importo della quota di pensione relativa all'anzianità contributiva maturata dopo il 31/12/2011, ha previsto, innovando l'art. 24, comma 2 della legge 214/2011, che *"In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del*

diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa”.

L’Inps chiarisce che il comma 707 ha dettato nuove regole per la determinazione dell’importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici spettanti ai soggetti iscritti all’Ago ed alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che alla data del 31/12/1995 possono far valere un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni e con riferimento ai quali la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo.

Sono escluse dall’applicazione della nuova disposizione, precisa l’Inps, solo le pensioni di inabilità di cui alla legge 222/1984, stante il limite di computo dell’anzianità contributiva espressamente previsto dall’articolo 2, comma 3, lettera a), della predetta legge. L’Istituto, quindi, esclude dall’applicazione delle nuove regole di calcolo le pensioni di inabilità per il solo fatto che in ogni caso, su tali prestazioni, la maggiorazione compete fino al limite complessivo di 40 anni di anzianità contributiva.

Pertanto le pensioni di inabilità liquidate in favore di soggetti con almeno 18 anni di contributi al 1995 saranno liquidate con il sistema misto (quota A per l’anzianità contributiva maturata fino al 1992; quota B, per l’anzianità contributiva maturata dal 1993 al 2011; quota C, per l’anzianità contributiva maturata dal 2012 in poi).

Inoltre, secondo l’Inps la determinazione della misura dei supplementi di pensione relativi ai contributi successivi al 31/12/2011 deve essere effettuata secondo il sistema contributivo.

Criteri applicativi

Per determinare l’importo di tutti i trattamenti di pensione di vecchiaia, anticipate, di invalidità, indirette (con esclusione, come detto in precedenza, delle pensioni di inabilità e dei supplementi) liquidati in favore di soggetti con un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 1995 e con contribuzione successiva al 1° gennaio 2012, l’Inps effettuerà un doppio calcolo e metterà in pagamento l’importo più basso.

Il primo calcolo sarà effettuato applicando i criteri introdotti dall’art. 24, comma 2, della legge 214/2011, in vigore dal 1° gennaio 2012:

- calcolo retributivo per l’anzianità contributiva maturata fino al 31/12/1992 (quota A);
- calcolo retributivo per l’anzianità contributiva maturata dal 1/1/1993 al 31/12/2011 (quota B; quota B1 e quota B2 per le pensioni dei fondi esclusivi);
- calcolo contributivo per le anzianità maturate a partire dal 1° gennaio 2012 alla decorrenza della pensione (quota C).

Il secondo calcolo sarà effettuato applicando il secondo periodo del novellato art. 24, comma 2, della legge n. 214 del 2011:

- calcolo retributivo per l’anzianità contributiva maturata fino al 31/12/1992 (quota A);
- calcolo retributivo per l’anzianità contributiva maturata dal 1/1/1993 alla decorrenza della pensione (quota B; quota B1 e quota B2 per le pensioni dei fondi esclusivi).

Gli importi dei due calcoli di pensione saranno messi a raffronto e sarà messo in pagamento l’importo minore.

I criteri di calcolo interamente retributivo (secondo calcolo) sia per la determinazione della retribuzione pensionabile che delle aliquote di rendimento, decrescenti al crescere dell'importo della retribuzione pensionabile, sono quelli in vigore fino al 31/12/2011, con la sola differenza del limite massimo di anzianità contributiva valorizzabile.

Per il nuovo calcolo interamente retributivo, precisa l'Inps, il legislatore supera il concetto di massima anzianità contributiva valorizzabile, stabilendo che l'anzianità contributiva da utilizzare per il calcolo sia pari a quella necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione (nel 2015; 20 anni per la pensione di vecchiaia, 35 anni per la pensione di anzianità con le quote, 40 anni per la pensione di anzianità indipendente dal requisito anagrafico, 41 anni e 6 mesi per le donne e 42 anni e 6 mesi per gli uomini per la pensione anticipata) che deve essere incrementata con l'anzianità contributiva maturata dal lavoratore fino al primo periodo utile per la corresponsione della prestazione.

Con il secondo periodo del novellato art. 24, comma 2 della legge 214/2011, infatti, viene disposto che l'anzianità contributiva da valorizzare ai fini del calcolo della misura della pensione è pari *“all'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa”*. Pertanto, vanno valorizzati tutti i periodi lavorativi accreditati compresi quelli eventualmente maturati dalla data di conseguimento del diritto a quella di effettiva corresponsione della pensione.

Il comma 708 della norma in argomento dispone che la limitazione all'importo dei trattamenti pensionistici determinata con il doppio calcolo, come sopra specificato, si applica, anche ai trattamenti pensionistici già liquidati alla data del 1° gennaio 2015, con effetto a decorrere dalla medesima data.

Pertanto, precisa l'Inps, le Sedi provvederanno d'ufficio al doppio calcolo dei trattamenti pensionistici già liquidati alla data del 1° gennaio 2015 e, confrontato l'importo pensionistico in pagamento con quello derivante dal nuovo calcolo interamente retributivo, metteranno in pagamento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, l'importo minore, procedendo al recupero delle eventuali somme eccedenti corrisposte a decorrere dalla stessa data.

Come disposto dal comma 709 della norma in argomento, i risparmi derivanti dall'applicazione del doppio calcolo affluiranno in un apposito fondo, istituito presso l'Inps, finalizzato a garantire l'adeguatezza delle pensioni di particolari categorie di soggetti che saranno individuate con un DPCM.

Alcune osservazioni

L'applicazione del doppio calcolo, introdotto dal comma 707, limita l'importo del trattamento di pensione da mettere in pagamento nei casi in cui il calcolo contributivo è vantaggioso rispetto a quello retributivo. In particolare, opera sulla determinazione dell'importo delle pensioni spettanti a lavoratori con retribuzioni elevate che conseguono il trattamento ad età avanzata.

Al fine di evidenziare l'effetto della nuova norma – applicabile, come detto in precedenza, ai trattamenti pensionistici spettanti ai lavoratori iscritti all'Ago ed alle forme sostitutive ed

esclusive della stessa con un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31/12/1995 e con riferimento ai quali la quota di pensione relativa all'anzianità contributiva maturata dopo il 31/12/2011 è calcolata secondo il sistema contributivo – abbiamo ipotizzato alcuni esempi che riportiamo in allegato.

Per quanto riguarda l'applicazione del doppio calcolo per la determinazione dei trattamenti pensionistici del personale del comparto sicurezza, tenuto conto delle particolarità del settore, faremo una nota a parte dopo aver fatto specifici approfondimenti con la categoria sindacale e con l'Istituto previdenziale.

Il nuovo criterio di determinazione dell'importo della pensione con il meccanismo del doppio calcolo è già stato implementato in ConInca, relativamente al calcolo della pensione dei dipendenti pubblici (pensioni a carico della CPDEL e della CTPS).

L'applicazione del nuovo criterio di calcolo non viene ancora chiaramente illustrato nel report di stampa. Nel caso in cui l'importo della pensione determinato con il calcolo interamente retributivo (secondo calcolo) risulti inferiore al calcolo misto, nelle annotazioni del report di stampa compare il seguente messaggio:



Sistema Consulenziale Inca CGIL

Periodo di riferimento: 1.7.2005 - 30.6.2015

Applicato co.707 art.1 L.190/2014. Per il periodo dal 1.1.2012 alla cessazione, in luogo della quota contributiva mensile di 1039,3, è stata attribuita una quota retributiva mensile di 800,13 (147716,75 x 6,4999% / 12)

Al fine di evidenziare e rendere verificabile la determinazione dell'importo di pensione con il doppio calcolo è in fase di perfezionamento il report di stampa.

Per il calcolo delle pensioni del settore privato (Inps) le nuove modalità di determinazione dell'importo di pensione con il doppio calcolo sono in fase di implementazione e saranno pubblicate prossimamente.

Cordiali saluti.

Il coordinatore Area previdenza Inca
Giuliano Ferranti

p. il Collegio di Presidenza
Fulvia Colombini